REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 774/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, che fissa il regime applicabile agli scambi di determinati prodotti agricoli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 1 e l'allegato V, punto 1, lettera d),

considerando che nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 774/86 è precisato che la Svizzera s'impegna a rispettare, se del caso, a decorrere dal 1° marzo 1986, un valore franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dal suo territorio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione (2) stabilisce i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera a decorrere dal 1° marzo 1986;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1378/86 della Commissione (3) ha fissato, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1986/1987; che occorre trarne le debite conseguenze per quanto concerne la fissazione dei valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera, scortati da un certificato riconosciuto, sono calcolati come segue:

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	336,70 (1)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	360,88 (1)

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 113.

(2) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.
(3) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune :	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	360,88 (2)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	385,06 (2)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a	418,91 (2)
Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	—
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune, e di un valore franco frontiera pari o superiore a	243,00

(1) Prodotti corrispondenti a quelli che figurano nell'allegato I, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (3).

(2) Prodotti corrispondenti a quelli che figurano nell'allegato I, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1767/82.

(3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente